



## IMU - Imposta Municipale Propria

### PROSPETTO ANNO 2020

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24/6/2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020.

Nella seguente tabella si riportano le informazioni relative alla loro applicazione in base alle diverse tipologie di immobili, alle novità introdotte dalla normativa e alle varie casistiche previste dal Regolamento Comunale IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/6/2020.

Oggetto dell'imposta	Aliquota %	Quota Stato	Cod. trib.	Note ed Avvertenze
<p>1. Unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad <b>abitazione principale e relative pertinenze*</b>, con esclusione degli immobili censiti nelle cat. catastali A/1, A/8/ e A/9.</p> <p><b>N.B. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</b> Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p><i>Rientrano in questa fattispecie e pertanto sono assimilate all'abitazione principale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da <b>anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo, purché non sia locata</b>; nel caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità (assimilazione disposta dal Regolamento IMU - art. 4, comma 1, lett. f)</li> <li>- <b>la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli</b>, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</li> <li>- unità immobiliari appartenenti alle <b>cooperative edilizie a proprietà indivisa</b>, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari. Sono comprese le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari (in quest'ultimo caso anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica);</li> <li>- fabbricati di civile abitazione destinati ad <b>alloggi sociali</b> (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008);</li> <li>- unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle <b>Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b> e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla <b>carriera prefettizia</b>, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li> </ul>	esclusa	NO	-	<p><b>Esclusione IMU</b> ai sensi della Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 740.</p> <p><b>* Pertinenze:</b> soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fino ad un massimo di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.</p> <p><b>Dichiarazione IMU obbligatoria</b> (in caso di nuove situazioni) entro i termini di legge per le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u.i. di proprietà di <b>anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo</b>;</li> <li>- u.i. di soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di <b>separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio</b>, risultino assegnatari della casa familiare;</li> <li>- u.i. di proprietà del personale in servizio permanente alle <b>Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b> e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, appartenente alla <b>carriera prefettizia</b>.</li> <li>- fabbricati di civile abitazione destinati ad <b>alloggi sociali</b> (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008);</li> <li>- u.i. di <b>interesse storico-artistico**</b> (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, che usufruiscono della <b>riduzione del 50%</b> della base imponibile.</li> </ul> <p><i>** immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali. (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)</i></p>
<p>2. Unità immobiliari adibite dal soggetto passivo censite nelle cat. catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> adibite ad <b>abitazione principale</b> del soggetto passivo e relative pertinenze*</p> <p><i>* per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1</i></p>	<b>0,60</b>	NO	3912	<p><b>Solo detrazione base di € 200,00</b> rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'immobile. Se l'unità è adibita ad abitaz. princ. da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Compresi gli immobili di <b>interesse storico-artistico**</b> (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, che usufruiscono della <b>riduzione del 50% della base imponibile</b>. In tal caso è obbligatorio presentare <b>apposita dichiarazione IMU</b> (in caso di nuove situazioni) entro i termini di legge previsti.</p> <p><i>** immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali. (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)</i></p>



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Provincia di Milano

Ufficio Tributi Via Tizzoni, 2  
Telefono 02/9278.334-335-248-274  
Fax 02.9278.337  
C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Oggetto dell'imposta	Aliquota %	Quota Stato	Cod. trib.	Note ed Avvertenze
3. Unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in <b>uso gratuito a parenti di primo grado</b> (genitori/figli e figli/genitori) e adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze* da parte del soggetto conduttore.  * per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1	<b>0,46</b>	NO	3918	E' riconosciuta la <b>riduzione del 50% della base imponibile</b> per le unità immobiliari (eccetto quelle classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a <b>condizione che:</b> - <b>il contratto sia registrato</b> - <b>che il comodante possieda un solo immobile in Italia</b> - <b>risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</b> Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come previsto dalla della Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 740.  I soggetti passivi che non sono in possesso dei requisiti sopraindicati potranno applicare esclusivamente l'aliquota agevolata dello 0,46%.
4. <b>Immobili locati con contratto a canone concordato</b> , di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	<b>1,06</b>	NO	3918	<b>L'imposta determinata applicando l'aliquota del 1,06%, è ridotta al 75% (riduzione del 25%)</b> , come previsto dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 760.  E' necessario presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione su modulistica predisposta.
5. Immobili locati (fatta eccezione per quelli indicati al punto n. 4), immobili a disposizione, immobili sfitti, pertinenze dell'abitazione principale oltre alla prima (C/2, C/6 e C/7)	<b>1,06</b>	NO	3918	
6. Unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da <b>anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo</b> , purché non sia locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;	esclusa	NO	-	<b>Assimilazione ad abitazione principale</b> disposta dall'art. 4, comma 1, lett. f) del Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 24/6/2020.  <b>Dichiarazione IMU obbligatoria</b> da presentare entro i termini di legge previsti (in caso di nuove situazioni).
7. Unità immobiliari possedute da cittadini italiani iscritti all' <b>anagrafe dei residenti all'estero (AIRE)</b>	<b>1,06</b>	NO	3918	
8. Unità immobiliari appartenenti agli <b>IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari)</b> : 8.1. <b>adibite ad abitazione principale</b> degli assegnatari: 8.1.1. classificate " <b>alloggi sociali</b> " (come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008); 8.1.2. <b>non</b> classificate " <b>alloggi sociali</b> " 8.2. <b>non</b> adibite ad abitazione principale	esclusa  <b>1,06</b> <b>1,06</b>	NO  NO NO	-  3918 3918	<b>Assimilazione ad abitazione principale</b> disposta dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 741, lett. b) punto 3  <b>solo detrazione base di € 200,00</b>  nessuna detrazione
9. <b>Immobili di interesse storico-artistico**</b> (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) <b>non</b> adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.  ** immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali. (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)	<b>1,06</b>	NO	3918	<b>Riduzione del 50% della base imponibile</b>  <b>Dichiarazione IMU obbligatoria</b> da presentare entro i termini di legge previsti (in caso di nuove situazioni).
10. Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)	0,00	NO	-	<b>Dichiarazione IMU obbligatoria</b> da presentare entro i termini di legge previsti per godere dell'aliquota agevolata.
11. Immobili inagibili e inabitabili	<b>1,06</b>	NO cat. D Sì	3918 cat. D 3925 Stato 3930 Ente	<b>Riduzione del 50%</b> della base imponibile.  E' richiesta la presentazione di <b>apposita dichiarazione di inagibilità</b> all'ufficio tecnico, oltre alla <b>dichiarazione IMU</b> redatta sul modello predisposto.
12. Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 3-bis, art. 9 del D.L. n. 557/1993)	0,00	NO	-	



Oggetto dell'imposta	Aliquota %	Quota Stato	Cod. trib.	Note ed Avvertenze
13. Immobili censiti nelle cat. catastali C/1 e C/3	0,97	NO	3918	
14. Immobili censiti nelle cat. catastali da D/1 a D/8, con esclusione della cat. D/5 e dei fabbricati rurali classificati in cat. D	0,97	Sì	3925 Stato 3930 Ente	<b>La quota riservata allo Stato è pari al 100% dell'aliquota base dello 0,76%.</b> La differenza fra l'aliquota 0,97% e quella base (0,76%) è a favore del Comune.  Si precisa che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili iscritti nelle cat. D e E, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").
15. Immobili censiti nella cat. catastale D/5	1,06	Sì	3925 Stato 3930 Ente	<b>La quota riservata allo Stato è pari al 100% dell'aliquota base dello 0,76%.</b> La differenza fra l'aliquota 1,06% e quella base (0,76%) è a favore del Comune.
16. Aree edificabili	1,06	NO	3916	Escluse le aree di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli considerate terreni agricoli.
17. Terreni agricoli: 17.1 posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione; 17.2 a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;	esenti	NO	-	<b>Esenzione IMU</b> disposta dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, art.1, comma 758.
18. Terreni agricoli (eccetto quelli indicati al punto 17)	1,06	NO	3914	
19. Altri fabbricati in generale	1,06	NO	3918	

#### **ESENZIONE ACCONTO IMU 2020 – SETTORE TURISTICO**

Sulla base di quanto disposto dall'art. 177 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

I contribuenti interessati **dovranno presentare all'ufficio tributi una dichiarazione**, su apposito modulo, nella quale siano identificati gli immobili interessati dall'esenzione e siano riportati gli estremi della comunicazione di avvio dell'attività.

#### **PRECISAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU**

Per le casistiche riportate in tabella, la dichiarazione IMU va presentata solo per le nuove situazioni che iniziano nell'anno 2020 e sono valide fintantoché perduri la condizione dichiarata. Qualora vengano meno i requisiti previsti, e/o intervengano variazioni che comportano un cambiamento nella determinazione dell'imposta, è necessario presentare nuova dichiarazione entro i termini di legge (che coincidono con quelli della presentazione della dichiarazione dei redditi) ovvero entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre (solo per le dichiarazioni telematiche) dell'anno successivo rispetto al quale si verifica la variazione. La presente precisazione è da intendersi riferita anche alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti. Nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione IMU, i contribuenti possono continuare ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 258 del 5 novembre 2012.

#### **MOLTIPLICATORI DELLA RENDITA CATASTALE**

Categoria immobili	Rendita Catastale (rivalutata del 5%) x coefficienti
A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7	160
B, C/3, C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65
D/5, A/10	80
C/1	55
Terreni agricoli	reddito dominicale (rivalutato del 25%) x 135



#### PER CALCOLARE L'IMU

- sito internet del Comune: [www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it) cliccando sul link "IMU Calcolo online"

#### VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'Ufficio Tributi non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell'IMU può essere effettuato **con il mod. F24 (sia standard che semplificato)** reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali. E' possibile scaricare il modello anche dal sito del Comune. Il pagamento tramite F24 è gratuito. Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono **compensare crediti IRPEF con il debito IMU**.

**ATTENZIONE: Non è possibile invece compensare somme a credito IMU con il debito IRPEF.** Chi ha diritto ad un rimborso IMU dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il versamento si effettua solo **per importi annui inferiori a € 12,00** e con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

Codice Ente Comune di Cernusco sul Naviglio: **C523**

#### SCADENZE PER IL VERSAMENTO

<b>Rata in ACCONTO</b>	16 giugno 2020	50% dell'imposta dovuta
<b>Rata a SALDO</b>	16 dicembre 2020	restante 50% dell'imposta dovuta
<b>UNICA SOLUZIONE</b>	16 giugno 2020	100% dell'imposta dovuta

#### Solo per gli enti non commerciali:

<b>Rata in ACCONTO</b>	16 giugno 2020	50% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente
<b>Rata a SALDO</b>	16 dicembre 2020	restante 50% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente
<b>UNICA SOLUZIONE</b>	16 giugno 2020	100% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente
<b>Rata a CONGUAGLIO</b>	16 giugno 2021	differenza tra imposta versata e imposta dovuta con le aliquote dell'anno 2019.

**IL RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO  
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO**  
f.to Anna Maria Miele

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO**  
f.to dott.ssa Amelia Negroni